

**Modifiche al codice delle leggi
antimafia e delle misure di
prevenzione
A.C. 2737**

Audizione dell'Ance

Commissione II Giustizia della Camera dei
Deputati

13 aprile 2015

Sommario

PREMESSA	3
LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI	4
L'AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI	5
ULTERIORI CRITICITÀ IN TEMA DI LOTTA AI FENOMENI DI MAFIA E CORRUZIONE	7
SINTESI DELLE PROPOSTE DELL'ANCE.....	11

PREMESSA

Il DDL n. 2737 relativo a “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione” interviene sul Codice delle Leggi antimafia (d.lgs 159/2011) al fine di rimuovere numerose criticità riscontrate nelle misure di prevenzione antimafia e in quelle di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

Con il presente documento, l’Ance intende concentrare l’attenzione sulle misure di prevenzione patrimoniali e, soprattutto, sul tema della gestione delle aziende sequestrate e confiscate.

L’Associazione esprime un giudizio positivo rispetto alle azioni volte a snellire le procedure di sequestro e confisca, oggi eccessivamente lunghe e farraginose.

Al tempo stesso appare opportuno evidenziare, nel processo di gestione delle imprese sequestrate e confiscate, l’assoluta necessità di garantire la tutela della concorrenza e del libero mercato.

Tale considerazione nasce dalla convinzione, confermata dalla teoria economica, che una maggiore concorrenza incida sulla crescita. Un assetto del mercato più libero, infatti, introduce meccanismi concorrenziali che, favorendo una riallocazione più efficiente dei fattori produttivi, influiscono sullo sviluppo dell’economia.

Sulla base di queste valutazioni, pur riconoscendo la necessità di prevedere forme di supporto per le imprese confiscate e sequestrate, soprattutto nella fase iniziale di inevitabile difficoltà di governance d’impresa, occorre tener presente che tra questa azione di tutela e una possibile alterazione della concorrenza il confine è molto sottile.

Il legislatore deve, quindi, porre attenzione affinché il processo di reinserimento delle aziende nel circuito economico sano non incida sul regolare funzionamento del mercato, determinando una disparità di trattamento tra imprese che svantaggi quelle sane, che hanno sempre agito nel rispetto delle regole e che, peraltro, hanno pesantemente subito la concorrenza sleale delle imprese malavitose, in un contesto già fortemente compromesso dalla crisi economica.

La crisi, infatti, ha avuto fortissime ripercussioni sul settore delle costruzioni, sia per il crollo della domanda e del volume d’attività, sia per l’occupazione.

Gli ultimi dati dell’Ance segnano, tra il 2008 ed il 2014, un calo degli investimenti in costruzioni del 32% degli investimenti pari a circa 64 miliardi di euro.

Nei sette anni, per la nuova edilizia abitativa la flessione raggiunge il 62,3%, l’edilizia non residenziale privata segna una riduzione del 23,6%, mentre le opere pubbliche registreranno una caduta del 48,1% (-54,1% dal 2005 al 2014). Solo il comparto della riqualificazione degli immobili residenziali mostra una tenuta dei livelli produttivi (+18,5%).

Gli effetti sull’occupazione sono pesantissimi: dall’inizio della crisi, i posti di lavoro persi nelle costruzioni sono 522.000 che salgono a 790.000 se si tiene conto anche dei settori collegati alle costruzioni.

Nel solo anno 2013 sono uscite dal mercato 18.000 imprese di costruzioni con dipendenti, e quelle entrate in procedura fallimentare nel 2014 risultano essere circa 3.500, in aumento dell’12,1% rispetto all’anno precedente.

Complessivamente dal 2009 al 2014 i fallimenti nelle costruzioni sono stati 16.840 su un totale di circa 75.000 dell’insieme di tutti i settori economici. Pertanto, circa il 22% dei fallimenti avvenuti in Italia riguardano le imprese del settore delle costruzioni.

Di fronte a tale scenario l'azione di tutela delle imprese confiscate e sequestrate deve offrire un quadro regolatorio certo e trasparente, che sappia garantire e affermare la presenza dello Stato sul territorio, sia come alternativa alla "gestione malavitosa", sia come sostegno allo sviluppo del sistema economico.

In linea generale, l'Ance ritiene opportuno chiarire che la gestione dell'impresa sequestrata o confiscata, da parte dell'amministrazione giudiziaria deve essere un'attività temporanea, limitata al tempo necessario per il ritorno in bonis dell'impresa e al successivo affidamento, tramite procedure ad evidenza pubblica, a soggetti imprenditoriali in grado, grazie ad un progetto industriale serio, di offrire una soluzione alla gestione delle aziende e, allo stesso tempo, di salvaguardare posti di lavoro.

LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI

Tra le principali novità relative alle **misure di prevenzione patrimoniali** si evidenzia:

- **L'obbligo per le autorità competenti di adottare le misure di prevenzione patrimoniale**, attualmente previsto in via facoltativa, nei confronti, tra gli altri, degli indiziati di mafia;
- **L'istituzione di sezioni specializzate per la trattazione delle misure di prevenzione sia personali che patrimoniali presso ogni tribunale del capoluogo di corte d'appello** e presso i tribunali circondariali di Trapani e di Santa Maria Capua Vetere. Tale scelta è dettata dalla necessità di garantire una maggiore specializzazione da parte dei magistrati vista la complessità delle materie trattate;
- La possibilità del **sequestro di prevenzione anticipato fin dalla presentazione della proposta di sequestro** (e non come ora a procedimento in corso), quando i beni del proposto risultino sproporzionali rispetto al reddito e quando si è in presenza di indizi che fanno ritenere che tali beni provengano da attività illecita;
- **L'attribuzione alla polizia giudiziaria della competenza per l'esecuzione del sequestro** ora affidata all'ufficiale giudiziario;
- L'intervento nell'udienza di prevenzione dei terzi titolari di diritti reali di godimento su cosa propria (proprietà) o altrui (superficie, usufrutto, servitù, ecc.) e di garanzia (pegno e ipoteca). La normativa vigente fa riferimento ai soli terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni sequestrati;
- La previsione, accanto al sequestro e alla confisca, del **controllo giudiziario dell'impresa** (misura già prevista nel Codice e modificata dal DDL) in presenza di un minor livello di infiltrazione mafiosa, che prevede la possibilità per il tribunale di imporre l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di comunicare al questore e alla polizia tributaria i pagamenti effettuati e ricevuti di valore non inferiore ai 10.000 euro (il limite già previsto è di 25.822,34 euro). Tra le novità più rilevanti vi è l'introduzione della possibilità di nominare un giudice delegato e un commissario giudiziario che, con cadenza almeno bimestrale, riferisca gli esiti

della sua attività di controllo. Sono, inoltre, elencati una serie di controlli che il tribunale può richiedere al commissario giudiziario quali, ad esempio, l'impossibilità di cambiare sede, ragione ed oggetto sociale.

*L'articolo 22 del DDL 2737 oggetto di audizione prevede che le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva possano richiedere al Tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione della misura del **controllo giudiziario**.*

*Al riguardo, va ricordato che **l'articolo 32 del decreto legge n. 90/2014**, con riferimento alle imprese esecutrici di appalti pubblici, ha introdotto la possibilità per il Prefetto di attivare, sentita l'Autorità anticorruzione, misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio dell'impresa stessa, laddove venga emessa una informazione antimafia interdittiva e ci sia l'esigenza di garantire il completamento o la prosecuzione del contratto in corso.*

*Ciò premesso, sarebbe opportuno che venisse previsto un **coordinamento tra i due provvedimenti**, in modo che la disciplina in materia abbia una sua omogeneità e coerenza generale. Tanto più che la disposizione del decreto legge n. 90/2014 è stata applicata con buoni risultati in alcune situazioni relative alla realizzazione di opere finalizzate all'Expo 2015.*

L'AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI

Amministratori giudiziari

In merito agli **amministratori giudiziari**, il DDL interviene sulla disciplina, prevedendo, tra l'altro, che il decreto di nomina da parte del tribunale sia motivato e che la nomina, tra gli iscritti all'Albo degli amministratori avvenga secondo criteri di trasparenza. Deve, inoltre, essere assicurata la rotazione degli incarichi e che, nei casi di maggiore complessità, possano essere nominati più amministratori giudiziari.

*Sul tema degli **amministratori giudiziari** l'Ance apprezza le misure volte a garantire maggiore trasparenza e rotazione nell'attribuzione degli incarichi e ritiene necessario che, nel definire le modalità di **calcolo dei compensi**, si faccia riferimento ai risultati operativi dell'impresa prevedendo, quindi, **un importo minimo al quale aggiungere una retribuzione variabile commisurata alla redditività dell'impresa**.*

In questo modo verranno premiati maggiormente quegli amministratori che sapranno assicurare una redditività aziendale attraverso una gestione efficiente ed efficace che consegnerà al mercato un'azienda sana, in grado di proseguire autonomamente la propria attività.

Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Il DDL interviene sui compiti dell'**Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata** prevedendo che l'Agenzia:

- svolga un **ruolo di supporto nella gestione dei beni sequestrati** fino alla confisca definitiva, sia nei procedimenti di prevenzione che in quelli penali, proponendo al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione;
- **assuma la gestione dei beni dopo la confisca definitiva e fino alla destinazione del bene**, avvalendosi del supporto dell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale.

Per accelerare le richieste di utilizzo dei beni confiscati è previsto che entro un mese (anziché gli attuali sei mesi) dal deposito del decreto di confisca di primo grado **l'Agenzia pubblichi nel suo sito internet l'elenco dei beni immobili confiscati.**

*Al fine di facilitare l'attività dell'Agenzia, l'Ance ritiene strategica **la piena operatività della banca dati per la gestione dei beni sequestrati e confiscati**, come previsto all'art.110 del Codice antimafia, che consenta di avere un quadro preciso dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità.*

La disponibilità di dati esaustivi e ufficiali appare indispensabile per chiarire la portata del fenomeno dei beni sequestrati e confiscati e formulare, di conseguenza, le proposte più adeguate per una loro gestione più efficiente.

Secondo gli ultimi dati dell'Agenzia per i beni confiscati e sequestrati¹ le imprese confiscate nel settore delle costruzioni sono 471, pari al 27,6% del totale (1.708 imprese) e si attestano come secondo settore, dopo quello dei servizi e del commercio, che copre il 27,9% dei casi. Mancano, invece, dati analoghi sulle imprese sequestrate nel settore delle costruzioni, così come mancano dati ufficiali e condivisi sul numero di occupati in tali aziende.

*In merito alla gestione delle aziende confiscate, l'Associazione ritiene assolutamente necessario, dopo che il provvedimento di confisca diventa irrevocabile ed entro un termine prestabilito, prorogabile solo per ragioni straordinarie, che l'Agenzia ponga in essere tutte le azioni necessarie per la **vendita dell'azienda attraverso l'affidamento con procedure ad evidenza pubblica ad imprenditori in grado di proseguire la gestione, salvaguardando posti di lavoro.***

Qualora nella fase di sequestro sia stata adottata una forma di tutoraggio, l'imprenditore in affiancamento dell'impresa posta sotto sequestro, scelto mediante un confronto concorrenziale pubblico, potrà godere del diritto di prelazione al momento della vendita dell'azienda, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 delle proposte di legge 1138/C, 1039/C e 1189/C recentemente unificate in un testo base DDL 1138 e abbinate al DDL 2737 in commento.

Gestione delle aziende sequestrate

In tema di **gestione delle aziende sequestrate** il DDL prevede che la **relazione che l'amministratore giudiziario è chiamato a presentare al tribunale contenga una particolareggiata analisi delle possibilità di concreta prosecuzione o ripresa dell'attività produttiva** che tenga conto del grado di caratterizzazione dell'impresa con l'imprenditore e i suoi familiari, la natura dell'attività, le modalità e l'ambiente in cui è svolta, la forza lavoro occupata, la sua capacità produttiva e il mercato di riferimento.

¹ Dati tratti dalla relazione sull'attività svolta nel 2012 dall'Agenzia dei beni sequestrati e confiscati, aggiornati a gennaio 2013.

Qualora l'amministratore giudiziario valuti l'opportunità di proseguire l'attività d'impresa, dovrà predisporre una **proposta di prosecuzione** che comprenda, in particolare, **l'elenco dei creditori, quello delle persone che lavorano o hanno lavorato in azienda** e la natura dei loro rapporti di lavoro, nonché **le organizzazioni sindacali che operano all'interno dell'azienda** con le loro eventuali proposte per la ripresa delle attività.

L'Ance ritiene estremamente importante l'analisi per comprendere il legame tra l'imprenditore, rispetto al quale siano state adottate misure di prevenzione patrimoniale, e l'impresa.

Questo è ancor più vero in settori, come quello delle costruzioni, in cui il successo dell'impresa è indissolubile dalle capacità tecniche e imprenditoriali dell'imprenditore. Al riguardo appare opportuno evidenziare che le costruzioni sono caratterizzate da un'elevata frammentazione, con un'incidenza particolarmente significativa delle micro e piccole imprese. Nel 2012, le imprese con meno di dieci addetti rappresentano il 95,9% del totale e, in particolare, le imprese con un solo addetto rappresentano il 59,2% del totale.

ULTERIORI CRITICITÀ IN TEMA DI LOTTA AI FENOMENI DI MAFIA E CORRUZIONE

Risultano attualmente all'esame del Parlamento, divisi tra Camera e Senato, almeno cinque diversi provvedimenti che intervengono, in vario modo, sul tema della lotta ai fenomeni corruttivi e mafiosi. Si tratta, in particolare, oltre al DDL 2737/C, oggetto dell'odierna audizione, dei DDL 1138/C, 1039/C e 1189/C recentemente unificati, ed infine del DDL 1687/S. Sarebbe, quindi, opportuno, in un'ottica di semplificazione normativa, nonché al fine di evitare situazioni di sovrapposizione o duplicazione, valutare l'opportunità di unificare, all'interno di un unico provvedimento, tutta la normativa che incide su questo tema.

Inoltre, con riferimento specifico alle proposte di **legge 1138/C, 1039/C e 1189/C recentemente unificate in un testo base**, e abbinate al DDL 2737/C, si ritiene opportuno segnalare alcune criticità:

- **Articolo 8 "Rating di legalità e convenzioni"**

Tale norma introduce un nuovo articolo 41-ter nel decreto legislativo n. 159/2011. Il comma 4 di tale nuovo articolo prevede che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, *"nella individuazione dell'affidatario nei contratti con procedura negoziata o per lavori, servizi e forniture in economia per i quali non è prevista la gara pubblica, sceglie preferibilmente le aziende sequestrate o confiscate e le cooperative di lavoratori che le hanno rilevate e le cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c)".*

Tale previsione desta alcune perplessità, a nostro avviso. In primo luogo, non è chiaro quale sia l'ambito di competenza dell'Agenzia rispetto alla possibilità di affidare contratti di appalto di lavori, considerato che di tale attività non si fa menzione esplicita tra i compiti affidati all'Agenzia. Ora, poiché la sua funzione principale è quella di

provvedere all'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati, è da ritenere che, nell'ambito dell'attività di amministrazione dei beni immobili, l'Agenzia possa anche provvedere alla loro manutenzione, attraverso l'esecuzione dei lavori edili necessari.

Sarebbe opportuno, tuttavia, che questa possibilità venisse espressamente chiarita e menzionata dalle norme. Inoltre, sempre in un'ottica di chiarezza e trasparenza, sarebbe opportuno precisare altresì che l'affidamento di contratti di appalto di lavori senza procedure ad evidenza pubblica debba avvenire secondo le modalità e i limiti di importo previsti dall'articolo 125 del codice dei pubblici contratti (d.lgs. n. 163/2006).

Ciò premesso, va anche segnalato che la previsione relativa alla possibilità, per l'Agenzia, di preferire, nella scelta degli affidatari dei lavori, aziende sequestrate o confiscate ovvero cooperative che le hanno rilevate, va valutata con grande attenzione, in quanto la definizione di tale criterio preferenziale non sembra in linea con i principi di libera concorrenza e parità di trattamento cui devono sempre ispirarsi i soggetti pubblici nella scelta degli operatori economici presenti sul mercato.

- **Articolo 9 “Regolarizzazione dei lavoratori ed emersione alla legalità”**

Tale norma introduce un nuovo articolo 41-quater nel decreto legislativo n. 159/2011 che prevede il riconoscimento di specifiche agevolazioni nei confronti delle aziende sequestrate o confiscate, nell'ambito del percorso di emersione alla legalità e della regolarizzazione dei rapporti di lavoro.

In particolare, viene riconosciuto a tali imprese, per ciascun lavoratore irregolare, uno sgravio contributivo, di importo massimo pari a un terzo della retribuzione mensile lorda nonché, nel caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, un credito di imposta pari al 50% della retribuzione mensile per un periodo di 12 mesi dalla data di assunzione.

Nel condividere l'intento della disposizione, volta a favorire la continuazione dell'attività produttiva e a salvaguardare l'occupazione dei lavoratori irregolarmente impiegati nelle aziende sottoposte a sequestro o confisca, si ritiene necessario, al fine di garantire una regolare concorrenza tra le imprese secondo principi di equità, estendere l'applicazione delle agevolazioni ivi previste anche nell'ipotesi di imprese regolari che assumano tali lavoratori provenienti dalle imprese sequestrate e confiscate.

- **Articolo 13 “Affiancamento delle aziende sequestrate e confiscate”**

Tale norma introduce un nuovo articolo 41-octies nel decreto legislativo n. 159/2011 che prevede la possibilità che l'amministratore giudiziario possa avvalersi, previa autorizzazione del giudice delegato e dell'Agenzia per i beni confiscati e sequestrati, del supporto tecnico, a titolo gratuito di imprenditori attivi nello stesso settore in cui opera l'azienda sequestrata e confiscata.

Tale possibilità è consentita solo a quegli imprenditori in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Antitrust per l'attribuzione del rating di legalità, prescindendo dai limiti del fatturato, che verranno scelti nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, tenendo conto dei

progetti di affiancamento presentati. Per l'imprenditore che svolgerà tale attività di affiancamento per almeno 18 mesi viene attribuito il diritto di prelazione da esercitare al momento della vendita o dell'affitto dell'azienda.

L'Ance guarda con favore alla proposta di prevedere forme di **tutoraggio per l'impresa sequestrata e confiscata**.

Tuttavia al fine di garantire i principi enunciati dalla norma, appare opportuno che l'imprenditore privato, al quale verrà attribuito il diritto di prelazione al momento della vendita o dell'affitto dell'azienda, venga scelto mediante un confronto concorrenziale pubblico, indetto dall'amministratore giudiziario. Il soggetto imprenditoriale, costituito nelle forme societarie individuali o consortili previste dalla legge, dovrà possedere i requisiti necessari per l'ottenimento del rating di legalità di cui al DL 1/2012 art. 5 ter.

In linea generale l'Ance ritiene che eventuali misure incentivanti per le imprese sequestrate e confiscate possano incidere sensibilmente sul funzionamento del mercato provocando alterazioni a svantaggio delle imprese sane che hanno sempre agito nel rispetto della legge.

* * *

Infine, l'Associazione coglie l'occasione della presente audizione per evidenziare un problema fortemente segnalato dalle imprese, che riguarda **l'impossibilità di attestare la regolarità della posizione antimafia nell'ambito dei rapporti tra privati**.

Con l'entrata in vigore delle disposizioni del Libro II del codice Antimafia (D.lgs. 6/9/2011, n. 159) in materia di documentazione antimafia, solo le Prefetture sono abilitate al rilascio del provvedimento di natura certificatoria attestante l'esistenza o meno in capo al soggetto scrutinato delle situazioni automaticamente ostative di cui all'art. 67 del Codice citato. Sono venute meno, quindi, le modalità alternative di rilascio di questo tipo di provvedimento, affidato, nel sistema precedente, alle Camere di commercio e costituito dal certificato camerale con dicitura antimafia. Inoltre, gli unici soggetti abilitati a chiedere la certificazione antimafia sono le stazioni appaltanti e non più i soggetti privati.

Era prassi frequente per i committenti privati richiedere, in via di autoregolamentazione, ai propri appaltatori la produzione del certificato camerale con dicitura antimafia, al fine di cautelarsi dal rischio di interagire con controparti inaffidabili.

Per colmare questo vuoto si propone di normare quanto già previsto, a livello convenzionale, nell'ambito del Protocollo di legalità tra il Ministero dell'Interno e la Confindustria del 10 maggio 2010, come modificato dall'Addendum del 22 gennaio 2014, con il quale viene prevista la possibilità, per le imprese che hanno aderito al Protocollo e per quelle che vi aderiranno in futuro, di ottenere la comunicazione e/o informazione antimafia dalla Prefettura competente per territorio per il tramite dell'articolazione territoriale di Confindustria, che assume a suo carico l'onere di formalizzare la richiesta.

Quindi, al fine di ripristinare forme di controllo accessibili anche ai privati, l'Ance propone di introdurre una norma che consenta alle imprese aderenti ad una Associazione di categoria, che abbia adottato un Codice Etico o sia firmataria di un Protocollo di legalità, di ottenere dalla Prefettura, per il tramite delle Associazioni stesse, la documentazione antimafia.

SINTESI DELLE PROPOSTE DELL'ANCE

L'Ance ritiene prioritario:

- Prevedere, **in materia di controllo giudiziario, un maggiore coordinamento tra quanto previsto all'art.22 del DDL 2737 e all'art. 32 del DL n. 90/2014** in modo che la disciplina in materia abbia una sua omogeneità e coerenza generale;
- Definire le modalità di calcolo dei **compensi degli amministratori giudiziari** in modo da fare riferimento ai risultati operativi dell'impresa prevedendo, quindi, un importo minimo al quale aggiungere una retribuzione variabile commisurata alla redditività prodotta;
- Rendere pienamente operativa la **banca dati per la gestione dei beni sequestrati e confiscati**, come previsto all'art.110 del Codice antimafia, al fine di avere un quadro preciso dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità;
- Precisare, in un'ottica di chiarezza e trasparenza, la competenza dell'Agenzia ad affidare contratti di appalto di lavori, finalizzati alla manutenzione degli immobili sequestrati o confiscati, **ric conducendo espressamente l'affidamento di contratti di appalto di lavori senza procedure ad evidenza pubblica alle modalità e i limiti di importo previsti dall'articolo 125 del codice dei pubblici contratti (d.lgs. n. 163/2006)**. Inoltre, valutare con grande attenzione la possibilità, prevista per l'Agenzia, di preferire, nella scelta degli affidatari dei lavori, aziende sequestrate o confiscate ovvero cooperative che le hanno rilevate, in quanto tale criterio preferenziale non sembra in linea con i principi di libera concorrenza e parità di trattamento;
- Estendere l'applicazione delle **agevolazioni riconosciute alle imprese sottoposte a sequestro e confisca per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro**, previste nelle proposte di legge 1138/C, 1039/C e 1189/C recentemente unificate in un testo base, e abbinate al DDL 2737/C, anche alle imprese regolari che assumano i lavoratori provenienti dalle imprese sequestrate e confiscate, al fine di garantire una regolare concorrenza tra le imprese secondo principi di equità;
- Chiarire che l'imprenditore privato che svolgerà **attività di tutoraggio per l'impresa sequestrata e confiscata**, ai sensi dell'art.13 della proposta di legge assunta come testo base prima richiamata, venga scelto mediante un confronto concorrenziale pubblico, indetto dall'amministratore giudiziario;
- Fissare un termine, prorogabile solo per ragioni straordinarie, entro il quale Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata deve indire una **procedura ad evidenza pubblica per la vendita dell'impresa confiscata in via definitiva**;
- Introdurre una norma che consenta alle imprese aderenti ad una Associazione di categoria, che abbia adottato un Codice Etico o sia firmataria di un Protocollo di legalità, di ottenere dalla Prefettura, per il tramite delle Associazioni stesse, la **documentazione antimafia** al fine di ripristinare forme di controllo accessibili anche a soggetti privati.